

Rassegna de Il Giornale della Protezione Civile 09-03-2020

ISOLE

SICILIA CATANIA	09/03/2020	22	Aci Catena, il virus " anticipa " la riapertura della Matrice che era stata danneggiata dal sisma <i>Redazione</i>	2
SICILIA CATANIA	09/03/2020	23	Incendio dentro un garage <i>Redazione</i>	3
GAZZETTA DEL SUD MESSINA	09/03/2020	16	Numero verde della Protezione civile al " Coc " <i>Redazione</i>	4
GIORNALE DI SICILIA	09/03/2020	10	Aci Catena, fuoco nella ditta che gestisce i rifiuti <i>Redazione</i>	5
GIORNALE DI SICILIA TRAPANI	09/03/2020	18	Golfo di Castellammare, lieve scossa di terremoto <i>Redazione</i>	6
SICILIA CALTANISSETTA	09/03/2020	17	Sistemazione della Mussomeli-Caltanissetta affidato l` appalto per le indagini geologiche <i>Roberto Mistretta</i>	7
agrigentonotizie.it	08/03/2020	1	Nuova ondata di maltempo sulla provincia: domani sar? allerta "gialla" <i>Redazione</i>	8
lasiciliaweb.it	08/03/2020	1	Pogliese frena la movida catanese: "Riempire le strade è da imprudenti" <i>Redazione</i>	9
ragusanews.com	08/03/2020	1	Coronavirus, se le piogge e poi il caldo, lo sconfiggono <i>Ragusanews</i>	12
unionesarda.it	08/03/2020	1	Sarroch: una barriera artificiale anti erosione per proteggere il litorale <i>Redazione</i>	13
unionesarda.it	08/03/2020	1	Coronavirus, il testo del decreto del governo sulle nuove zone rosse <i>Redazione</i>	14

Aci Catena, il virus "anticipa" la riapertura della Matrice che era stata danneggiata dal sisma

[Redazione]

Aci Catena, il virus "anticipa" la riapertura della Matrice che era stata danneggiata dal sisma ACS CATENA. Il coronavirus che "blocca e che apre": accade ad Aci Catena dove, alcune settimane fa, venne fissata per il 1° marzo la riapertura della chiesa Matrice dopo i lavori di messa in sicurezza per i danni provocati dal terremoto. La cerimonia, presumibilmente, avrebbe portato nel santuario centinaia di fedeli, anche per salutare ufficialmente l'inizio del ministero pastorale del nuovo parroco, padre Carmelo Sciuto. Poi è arrivata l'emergenza e la cerimonia di riapertura, con un comunicato della scorsa settimana, è stata posticipata "sine die" senza altri commenti ma al fine di evitare assembramento in tempi di coronavirus. Cerimonia "bloccata", dunque, ma chiesa improvvisamente "aperta" già ieri - in anticipo a quanto previsto - perché proprio a causa del coronavirus, la parrocchia ha trasferito nella chiesa Matrice tutte le sante messe che, chiusa la Matrice per il terremoto, nei mesi si erano susseguite nelle piccole chiese di Santa Elena e Costantino, San Giuseppe, Santa Barbara. La decisione è stata comunicata dal parroco nelle prime ore del mattino di domenica attraverso i social. Il provvedimento, vuoi garantire ai fedeli la distanza tra l'uno e gli altri durante le messe, distanza che si ritiene non potesse essere più assicurata nelle chiese filiali. Da un lato, quindi, scongiurato l'assembramento di fedeli che un'unica cerimonia avrebbe provocato alla riapertura della chiesa e, dall'altro lato, santuario riaperto al culto. E il 1° marzo? Per mercoledì, la parrocchia invita in chiesa per un giorno di digiuno e preghiera "per vincere il flagello del virus". MARIO GRASSO -tit_org- Aci Catena, il virus anticipa la riapertura della Matrice che era stata danneggiata dal sisma

Incendio dentro un garage

[Redazione]

Incendio. (Interno al garage l.s.) Un principio di incendio, per fortuna spento in tempo, è accaduto alle prime luci dell'alba di ieri mattina a Paterno. Intorno alle 4,30 circa, gli stessi residenti hanno chiesto aiuto al 112 per un incendio all'interno di un garage di via Milano. L'immediato intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento, hanno impedito danni enormi. Infatti, i pompieri, oltre a spegnere le fiamme che interessavano un angolo del garage, hanno tirato fuori due vetture prima che venissero danneggiate. Per fortuna, nessun ferito e danni materiali ridotti per la celerità dei soccorsi. Non si conoscono le cause dell'incendio, ma è sicuramente escluso il dolo. -tit_org-

Numero verde della Protezione civile al "Coc "

[Redazione]

Il Comune di Messina mette a disposizione il numero 09022866 per la comunicazione e gestione di tutte le necessità diverse da quelle specificatamente sanitarie e derivanti dalla situazione epidemiologica del Covid-19. E nel comunicato emesso ieri sera si ricordano le prescrizioni in materia sanitaria. Se provenite da zone rosse, avete l'obbligo di comunicarlo al vostro medico curante e mettervi in auto isolamento per la durata di 14 giorni. Se le vostre condizioni di salute durante l'autoisolamento peggioreranno, dovrete comunicarlo immediatamente all'Asp al numero 1500 e al vostro medico curante. Numero verde della Protezione civile al "Coc" quelle sanitarie, ma pur sempre derivanti dalle prescrizioni sanitarie, potrete telefonare al numero di Protezione civile comunale 09022866. Pertanto, se durante l'autoisolamento avete difficoltà ad attendere alle attività quotidiane come rifornirvi di generi alimentari, gettare i rifiuti, acquistare farmaci, fronteggiare guasti, mancata fornitura di acqua o altre necessità, chiamate il numero 09022866. Vi raccomandiamo di rispettare le prescrizioni dettate dall'Oms per la prevenzione del contagio: lavarsi spesso le mani, osservare la distanza minima di 1 mt dalle altre persone, evitare i luoghi affollati e gli assembramenti, non toccarsi bocca, occhi e naso, starnutire avendo cura di farlo nell'incavo del gomito, uscire di casa solo se strettamente necessario. Per le attività diverse da -tit_org- Numero verde della Protezione civile al Coc

**Distrutto un autocompattatore, indagini dei carabinieri sull'origine delle fiamme
Aci Catena, fuoco nella ditta che gestisce i rifiuti**

[Redazione]

Distrutto un autocompattatore, indagini dei carabinieri sull'origine delle fiamme Aci Catena, fuoco nella ditta che gestisce i rifiuti. Ancora incendi automezzi nella città di Aci Catena, dove nelle ultime settimane sono andate distrutte o danneggiate, a causa di roghi di probabile matrice dolosa, una decina di autovetture. L'ultimo episodio, in ordine cronologico, si è registrato sabato notte poco prima della mezzanotte in via Macello. A prendere fuoco, per cause in corso di accertamento, un automezzo posteggiato proprio all'interno del deposito della ditta che effettua il servizio di raccolta e conferimento rifiuti nella città catenota. Le fiamme hanno divorato un mezzo, il suo contenuto e anche dei rifiuti. Non è chiaro se il furgoncino in fiamme fosse di proprietà della ditta che gestisce il servizio oppure di un'altra azienda, la quale potrebbe avere parcheggiato solo temporaneamente l'automezzo all'interno del deposito. Sul posto per spegnere il rogo gli uomini del 115 del distaccamento di Acireale e i carabinieri del locale comando stazione; militari dell'Arma che hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulla matrice dell'incendio. I pompieri hanno impiegato diverse ore prima di avere ragione di un di cui non è stato possibile accertarne l'origine. Uomini del 115 che per il momento non escludono alcuna ipotesi; da premettere che poco prima dell'incendio al deposito, un altro rogo è divampato in una vecchia casa abbandonata in via Di Prima, a poche centinaia di metri. Sempre in via Macello meno di dieci giorni addietro, ignoti avevano appiccato il fuoco ad alcune autovetture in sosta: un furgone Doblò già in parte distrutto da un precedente incendio e una Ford Fiesta. E' sempre ad Aci Catena in fiamme una Lancia e una Fiat Uno. Alla luce dei continui incendi o atti vandalici il sindaco catenota Nello Oliven aveva chiesto al prefetto di Catania Claudio Sammartino un incontro per affrontare la problematica legata all'ordine pubblico in città. (OC*) â RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-

FRA CINISI E USTICA

Golfo di Castellammare, lieve scossa di terremoto

[Redazione]

FRACINISIEUSTICA Una scorsa di 3 gradi sulla scala Richter, è stata registrata la scorsa notte alle 3,15, dai sismografi dell'Ingv di Roma nel Golfo di Castellammare a metà fra Cinisi e Ustica, ad una profondità di 25,7 chilometri. L'evento è stato avvertito solo dagli strumenti di rilevamento. -tit_org-

Sistemazione della Mussomeli-Caltanissetta affidato l` appalto per le indagini geologiche

[Roberto Mistretta]

VIABILITÀ E DISSESTI Sistemazione della Mussomeli-Caltanissetta affidato l'appalto per le indagini geologiche Il sindaco Catania: Nella Sp 38 si potrà intervenire in quattro tratti franati Gongola il sindaco Giuseppe Catania, sventolando il verbale di gara del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana. Nello specifico si tratta di un altro importante passo avanti per la sistemazione della strada provinciale Mussomeli-Caltanissetta nell'ambito del Patto per il Sud. L'oggetto del verbale infatti, è chiarissimo: "Appalto per l'affidamento di indagini geologiche, geognostiche, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione inerente l'intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su un tratto di strada di strade provinciali della Mussomeli-Caltanissetta." Si è proceduto con l'applicazione del criterio dell'offerta più conveniente circa l'ammontare complessivo del corrispettivo a base di gare (progettazione, indagini geologiche, etc.), vale a dire 743.468,76 euro. Otto le offerte pervenute da parte di altrettanti ditte partecipanti. L'offerta più vantaggiosa è stata ritenuta quella della Costituendo R.T.P. Sintagma che ha offerto il 54,20 del ribasso. Sono molto felice - dice il primo cittadino - di poter prendere atto di questo verbale di aggiudicazione definitiva circa la progettazione dei lavori per la sistemazione della Sp 38 Mussomeli-Caltanissetta. Come sindaco ho avuto già modo di visionare il progetto che prevede degli interventi mirati in quattro tratti, ritenuti i più franosi, oltre quello in somma urgenza al km 1 già in frana. Prevede la ricostruzione del ponte sul torrente, in sostituzione del ponte di Bailey, e altri lavori. E questo, lo ribadisco, come già detto in passato, a certificazione che i soldi per la Sp 38 non sono andati persi. Gli importi per altro circa i lavori da eseguire, sono pure indicati in questo verbale e sommano oltre 8 milioni di euro a cui bisognerà poi sommare Iva, competenze e altre voci che sommanototale 12,5 milioni di euro. Il sindaco, evidentemente, fa riferimento alle accuse mossegli dai consiglieri dell'opposizione lo scorso autunno, a seguito della rimodulazione delle somme da parte della Regione circa i progetti non esecutivi nel Patto per il Sud. Con l'auspicio - se e quando verranno spesi tutti quei milioni di euro sulla Sp 38 - si possano realizzare opere durature e non sintomatiche di un sistema fallimentare per non dire altro, che oggi costruisce e dopodomani crolla tutto. ROBERTO MISTRETТА - tit_org- Sistemazione della Mussomeli-Caltanissetta affidato appalto per le indagini geologiche

Nuova ondata di maltempo sulla provincia: domani sar? allerta "gialla"

[Redazione]

Pogliese frena la movida catanese: "Riempire le strade è da imprudenti"

[Redazione]

Share Tweet Whatsapp Email A poche ore dal decreto del governo Conte che dichiara la chiusura della Lombardia e di altre 14 province, in moltissimi si sono precipitati per salire sui treni in partenza da Milano verso il sud Italia. Una notizia che ha messo subito in allarme il governo regionale siciliano che con un ordinanza ha chiesto subito ai prefetti di mettere in atto nuove misure di prevenzione e ha annunciato una nuova comunicazione al ministero dell'Interno per chiedere più controlli e più uomini in divisa. Attivare subito, con assoluta urgenza, un tavolo di confronto tra il governo, le Regioni e le Province autonome, chiedono i presidenti di Lombardia, Veneto, Liguria, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Piemonte, Umbria e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Insieme, infatti, hanno sottoscritto una richiesta di confronto immediato, in videoconferenza, con il premier Conte relativamente alle disposizioni dell'ultimo decreto.

MOVIDA A CATANIA? GIOVANI IMPRUDENTI. Vedere le strade della movida di Catania, ma anche di Napoli o Milano, imprudentemente piene di persone a contattano dell'altro, purtroppo lascia pensare che ancora non si è compresa bene la gravità della situazione. In un messaggio social ai cittadini, il sindaco etneo Salvo Pogliese chiede senso di responsabilità. Alla preoccupazione e alla paura di questi giorni dobbiamo contrapporre razionalità. Le misure prese dal governo funzioneranno solo se tutti noi, ciascuno nel proprio ruolo e nella propria condizione, applicheremo tutte le indicazioni previste, evitando assembramenti e contatti diretti con le persone nei locali, nei negozi, nei mercati, ma anche mantenendo un'impeccabile igiene personale lavando ripetutamente le mani. Secondo il sindaco purtroppo è il rischio concreto che la situazione di contagio nel Nord Italia si estenda anche da noi, affollando ancora di più ospedali e strutture sanitarie che stanno già operando senza risparmio di energie. Le istituzioni possono e devono fare la loro parte, ma è indispensabile la responsabilità del singolo cittadino. Il principio è semplice: bisogna uscire di casa solo per azioni strettamente necessarie come quella di recarsi al lavoro o compiere gli acquisti; rallentare i contatti sociali; rimanere più a lungo possibile nella propria abitazione. L'andamento del contagio molto dipenderà da come si comporteranno i singoli e se verranno applicate tutte le raccomandazioni che si stanno facendo in questi giorni. E da irresponsabili non prendere atto della serietà del problema e delle rigorose condotte che dobbiamo mantenere, costi quel che costi, in termini di temporanee rinunce alle nostre abitudini e alle nostre comodità. Mi rivolgo soprattutto ai giovani prosegue -, all'energia vitale che li contraddistingue, affinché seguano con compostezza questo provvisorio cambiamento del nostro modo di essere. Un impegno che può salvare vite umane e aiutarci a uscire prima possibile da questo buio tunnel della paura e dell'angoscia. Non dimentichiamo le difficoltà che noi catanesi nel corso dei millenni abbiamo dovuto contrastare come terremoti ed eruzioni, emergenze certo più gravi di questa, che non è l'Apocalisse, ma un grave momento in cui occorre dimostrare rispetto delle regole, reciproca solidarietà e coscienza di responsabilità.

CATANIA, CHIUDONO I MUSEI. L'amministrazione comunale di Catania concentrata in vigore del nuovo Dpcm sta eseguendo le prescrizioni stabilite dal governo. Immediatamente è stata disposta la chiusura di musei e mostre temporanee ospitate nei locali comunali. Introdotti diffusori igienizzanti e sapone liquido nei servizi igienici. Sono stati stabiliti ulteriori interventi di pulizia e igiene degli uffici e nelle strutture comunali (Catania Multiservizi ha effettuato la pulizia e la disinfezione di scuole materne, uffici comunali e impianti sportivi utilizzando prodotti consigliati dal ministero della Salute) e nelle prossime ore anche nei mercati cittadini. Sono obblighi che vanno assolutamente rispettati dice il sindaco Salvo Pogliese -, ma se lo faremo con serietà tutto sarà più semplice e riusciremo a uscire da questo buio tunnel prima possibile.

ESODO VERSO IL SUD. Centinaia di persone si sono riversate alla stazione Garibaldi di Milano, dove alle 23.20 di sabato sera è partito l'ultimo Intercity. I viaggiatori sono saliti sui vagoni anche senza biglietto, dicendo ai controllori di essere disposti a pagare la multa pur di poter restare a bordo. Il personale ferroviario ha convinto alcuni dell'impossibilità della richiesta perché il numero superiore al consentito avrebbe potuto creare problemi di sicurezza, ma in molti casi non è stato sufficiente per farli

desistere. Non è bastata indicazione di mantenere la distanza di sicurezza, i viaggiatori erano praticamente accalcati. Scene di isteria collettiva. In molti, per il timore di rimanere chiusi in Lombardia, sono partiti in auto per la casa al mare o quella in montagna o comunque per raggiungere la famiglia in ogni parte d'Italia. Nell'aeroporto di Linate, a Milano nessuna coda in serata. I banchi dei check-in Alitalia erano quasi vuoti, ma in attesa era anche una coppia di studenti di Catania che ha anticipato il rientro in Sicilia: Non sappiamo quando torniamo, ci fermiamo giù, raccontano. Una mamma di Catania saluta il marito, che rimane a Milano per lavoro: Torno perché giù è il mio bambino, ma ora ho paura, anche se sto bene, di poterlo contagiare. Pensavo ci controllassero almeno la febbre in partenza, invece nulla.

QUARANTENA PER LE ZONE ROSSE. Immediata la risposta del governo regionale siciliano per prevenire contagi. Chi sbarca in Sicilia, con qualsiasi mezzo, provenendo dalle zone rosse del Nord, ha il dovere di informare il medico di base e porsi in autoisolamento, impone un ordinanza firmata dal presidente Nello Musumeci e in fase di notifica ai nove prefetti, ai questori ed ai 390 sindaci dell'Isola. Ci saremmo aspettati un intervento del ministero dell'Interno continua servono le forze dell'ordine per la vigilanza, fino a stamattina abbiamo chiesto una disposizione che metta gli uomini in divisa a vigilare i porti, gli aeroporti e le stazioni ferroviarie soprattutto nello Stretto di Messina. Inoltre è disposta nell'ordinanza la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell'ordine e della presidenza della Regione siciliana i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, con destinazione aeroporti, porti e stazioni ferroviarie della Sicilia. Il Dipartimento regionale della protezione civile disporrà presso gli imbarcaderi di Messina due tende per i fabbisogni sanitari e distribuirà la presente ordinanza a tutti i cittadini in arrivo. La mancata osservanza degli obblighi comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave. Musumeci dal suo isolamento domiciliare, dove si trova da ieri per precauzione dopo il contatto avuto mercoledì a Roma con il collega Zingaretti (al primo tampone negativo di ieri sera ne seguirà un altro tra due giorni), esorta a rispettare le regole. Se tutti manteniamo la calma e il senso di responsabilità, riusciremo a gestire e superare anche questo particolare momento. Noi siciliani abbiamo affrontato ben altre calamità e non ci arrendiamo. Ma ognuno faccia la propria parte.

IL VIMINALE FRENA: ORDINANZE NON COERENTI. Il Viminale però frena: Ferma restando autonomia di ciascun ente nelle materie di competenza nei limiti della legislazione vigente, le ordinanze delle Regioni contenenti delle direttive ai prefetti relative all'emergenza coronavirus non risultano coerenti con il quadro normativo. I prefetti, in quanto autorità provinciale di pubblica sicurezza, rispondono unicamente all'autorità nazionale.

IN SICILIA 53 CASI. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 791 tamponi, di cui 729 negativi e 9 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 53 campioni, di cui sette già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania). Risultano ricoverati 18 pazienti (sei a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui nessuno in regime di terapia intensiva, mentre 35 sono in isolamento domiciliare.

IN UN GIORNO 133 MORTI. Bilancio pesante oggi per le morti legate al coronavirus: nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 133, passando da 233 a 366, con un aumento del 57% in un giorno. Il maggior numero viene dalla Lombardia, 113. Incremento dei malati, passati da 5.061 a 6.387 (+1.326), è stato del 26,2%. Meno marcato aumento delle persone guarite, diventate in totale 622, con un incremento di 33 unità (+5,6%). Infine i malati in terapia intensiva sono aumentati di 87 (+14,4%). Questi i dati della protezione civile.

SEI CONTAGIATI A MESSINA. Salgono a sei le persone positive al Covid 19 a Messina e provincia. Oggi è risultata positiva la moglie anziana del medico di 80 anni che si è auto-presentato ieri al Policlinico. Sono entrambi ricoverati al nosocomio peloritano. Un'altra persona, una ragazza di 27 anni tornata da qualche giorno dal Nord, è risultata positiva al tampone all'ospedale Papardo ed è ricoverata, ma sta bene. Positivi anche un

professore universitario a Messina e a Sant'Agata di Militello un vigile del fuoco e la moglie. TRE NUOVI CASI A PALERMO. Altri tre nuovi casi di coronavirus a Palermo, dopo il carabiniere ricoverato ieri: si tratta di un camionista di 55 anni risultato positivo al tampone dopo che gli è stata diagnosticata una polmonite in fase iniziale. Il paziente affetto da corona virus ricoverato al Cervello, contrariamente a quanto trapelato in precedenza, non è stato trasferito all'ospedale di Caltagirone. Il paziente in questione, palermitano, risultato positivo al test, si trova attualmente nella struttura pre-triage allestita davanti al pronto soccorso in attesa di essere trasferito nel reparto di Malattie infettive, dove si sta lavorando per liberare il posto letto. Nella provincia di Palermo, infatti, sono già stati esauriti i posti letto nei reparti Malattie infettive a pressione negativa necessari per un isolamento assoluto. Sempre al Cervello è ricoverata una donna palermitana che è stata fuori in viaggio ed è transitata dall'aeroporto di Bergamo. Anche lei è risultata positiva al tampone. E risultata positiva al coronavirus anche la moglie del carabiniere ricoverato all'ospedale Civico venerdì sera. La coppia è tornata dal Trentino il 25 febbraio scorso a bordo di un aereo partito dall'aeroporto di Verona. Marito e moglie avevano lavorato tra caserma e palazzo di giustizia per un paio di giorni. E infine ancora ricoverata al Cervello la turista bergamasca, primo caso di coronavirus in città, che è ormai senza febbre da sette giorni. Sul caso della mancanza di posti letto nei reparti Malattie infettive è intervenuto l'assessore alla Salute Ruggero Razza. È assolutamente normale che tutti i reparti di malattie infettive della Sicilia rappresentino un'unica rete a disposizione dei ricoveri di tutta la regione. Quindi è del tutto normale che un paziente possa essere ricoverato in ogni reparto dell'Isola, esattamente come sta avvenendo in ogni parte d'Italia. Peraltro è in corso a Palermo, all'Ospedale Civico, un vertice con tutti i manager della provincia finalizzato a individuare aree riservate al ricovero di casi di coronavirus. Il nostro sistema in questo momento va adeguatamente accompagnato e seguito. Le polemiche non servono a nulla. In queste ore l'esponente del governo regionale si sta valutando l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Coronavirus, se le piogge e poi il caldo, lo sconfiggono

Il meteo potrebbe giocare a nostro favore

[Ragusanews]

Se l'influenza tradizionale è un male di stagione, che con il caldo estivo va via, anche il Coronavirus potrebbe fare altrettanto. Ma il Covid 19 è troppo recente perchè questa teoria possa essere accreditata. Ce ne è un'altra che all'esame degli scienziati in queste ore. Se la diffusione del coronavirus in Italia fosse anche 'colpa' dell'anticiclone che domina sul Paese, con tempo stabile e assenza di vento e piogge che puliscano l'aria? E se avesse i giorni contati proprio grazie al meteo, con il previsto arrivo di un'ondata di maltempo? A suggerire la riflessione è il meteorologo Paolo Ernani. "Perché in Italia il coronavirus ha avuto una maggiore diffusione se confrontata con la situazione degli altri Paesi europei? In questi ultimi infatti, buon per loro, la diffusione e la concentrazione è molto più bassa che da noi. Il motivo potrebbe risiedere nel fatto che le regioni del centro e nord Europa sono state frequentemente attraversate da perturbazioni anche molto intense associate non solo a piogge continue e forti ma anche di un calo delle temperature e venti forti tanto da spazzare via la preesistente atmosfera". "In Italia, invece, sono giorni e giorni in cui prevale la stabilità meteorologica. è stata l'influenza sia dell'anticiclone africano che quello delle Azzorre. E potrebbero essere proprio loro la causa principale della diffusione, soprattutto al Nord, del coronavirus - è l'ipotesi avanzata dall'esperto - Nell'alta pressione, l'aria ristagna, è assenza di vento, l'umidità cresce col passare del tempo e aumentano pure le polveri sottili, un humus ideale per batteri e virus. Proprio tale tipo di aria potrebbe aver favorito l'espansione e la proliferazione di questo dannato virus". Il maltempo è arrivato "L'arrivo di sistemi nuvolosi dai quadranti settentrionali apporterebbe una fase molto dinamica associata a piogge, che comportano un lavaggio dell'atmosfera, venti anche forti da nord-nordovest e in particolare un sensibile calo delle temperature, con conseguente ricambio totale dell'aria che respiriamo. Il vento, le basse temperature e le precipitazioni - conclude il meteorologo Paolo Ernani - potrebbero essere gli sperati killer del coronavirus". Ragusanews.com - P.IVA 01577200882 Giornale registrato presso il Tribunale di Ragusa Direttore responsabile: Gabriele Giannone Copyright 2019 Powered by: Ablaweb.Com Web Design & SEO Gestup.It

Sarroch: una barriera artificiale anti erosione per proteggere il litorale

Sarroch: una barriera artificiale anti erosione per proteggere il litorale. Cronaca Sardegna - L'Unione Sarda.it

[Redazione]

Mettere al riparo il tratto di costa minacciato dall'erosione, sistemare la viabilità compromessa dall'alluvione del 2018: proseguono i lavori finanziati dal Comune di Sarroch nell'area di Porto Culumbu per mettere in sicurezza la zona turistica del paese. Le mareggiate degli scorsi anni hanno squassato una parte di via Marco Polo, mettendo a rischio non solo la sicurezza dei cittadini che quotidianamente la percorrono, ma anche la condotta fognaria sottostante: entro la prossima estate però i lavori per la sistemazione della strada verranno completati. "Purtroppo il lungo iter burocratico ha rallentato l'inizio dei lavori più del dovuto - spiega il sindaco, Salvatore Mattana -, per avere il via libera sono serviti dodici pareri di altrettanti enti. Oltre alla messa in sicurezza di via Marco Polo, stiamo intervenendo con la sistemazione di una scogliera artificiale per mitigare l'erosione del mare: le opere saranno pronte prima dell'inizio della stagione estiva. Questi lavori fanno parte di un progetto molto più ampio finanziato dalla Regione, che punta a riqualificare il litorale da punto di vista architettonico". Riproduzione riservata Scarica l'app de L'Unione Sarda 2018 L'Unione Sarda S.p.A. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, di tutti i materiali del sito. | Indirizzo della Sede Legale: Piazzetta L'Unione Sarda nr. 24 | Capitale sociale 11.400.000,00 i.v. | Codice Fiscale ed iscrizione presso l'Ufficio Registro Imprese di Cagliari 01687830925 (P.I. 02544190925) | REA: CA-136248

Coronavirus, il testo del decreto del governo sulle nuove zone rosse

Coronavirus, il testo del decreto del governo sulle nuove zone rosse. Cronaca - L'Unione Sarda.it

[Redazione]

Questo il testo del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri firmato questa notte dal premier, Giuseppe Conte, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore da oggi al prossimo 3 aprile e pubblicato in Gazzetta ufficiale. "Il presidente del Consiglio dei ministri, vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19' e, in particolare, l'articolo 3; visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 'Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19', pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante 'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante 'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020; visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante 'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale', pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonché individuare ulteriori misure a carattere nazionale; considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020; su proposta del ministro della Salute, sentiti i ministri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze, nonché i ministri dell'Istruzione, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Università e della ricerca, delle Politiche agricole alimentari e forestali, dei Beni e delle attività culturali e del turismo, del Lavoro e delle politiche sociali, per la Pubblica amministrazione, per gli Affari regionali e le autonomie, nonché sentiti il presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e, per i profili di competenza, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto; Decreta. Articolo 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze

lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r); f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'; h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita' a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d); n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione; o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di

rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale; q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti; r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi p

resso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (segue) (Pol-Red/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222

Articolo 2 Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; e' altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; d) è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi

partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d); h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni

sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa; i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni; p) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli

obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie; t) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal ministero della Salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la liberta' vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare; v) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; z) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Articolo 3 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita' e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d); c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari; d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte p

resso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1; f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali; g) e' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati; (segue) (Pol-Red/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222(Adnkronos) - h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del ministro per la Pubblica amministrazione 25 febbraio

2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d); l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti. (segue) (Pol-Red/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222(AdnKronos) - 2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020); d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine. 3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre: a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi; b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera). 4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure: a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; b) divieto di contatti sociali; c) divieto di spostamenti e viaggi; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. 5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica; b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. 6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1. Articolo 4 Monitoraggio delle misure 1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle

misure di cui all'articolo 1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Articolo 5 Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. 2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all'art. 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose. 3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo e 4 marzo 2020. 4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Roma, 8 marzo 2020 (segue) (Pol-Red/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222

Allegato 1 Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsì bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Riproduzione riservata

Scarica l'app de L'Unione Sarda 2018

L'Unione Sarda S.p.A. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, di tutti i materiali del sito. | Indirizzo della Sede Legale: Piazzetta L'Unione Sarda nr. 24 | Capitale sociale 11.400.000,00 i.v. | Codice Fiscale ed iscrizione presso l'Ufficio Registro Imprese di Cagliari 01687830925 (P.I. 02544190925) | REA: CA-136248